



Wortprotokoll

der 164 Sitzung vom 14. Februar 1978

Resoconto integrale

della seduta n. 164 del 14 febbraio 1978

VII. Legislatur
VII Legislatura
1973 - 1978

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE
SÜDTIROLER LANDTAG

SEDUTA 164. SITZUNG
14.2.1978

INDICE

Disegno di legge provinciale n. 255/78:
"Disciplina delle vendite straordinarie o
di liquidazione e delle vendite di fine
stagione". pag. 3

Interrogazioni e interpellanze pag. 30

INHALTSANGABE

Landesgesetzentwurf Nr. 255/78: "Regelung der
Räumungs- oder Ausverkäufe und der
Saisonschlußverkäufe".Seite 3

Anfragen und Interpellationen.Seite 30

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. Prof. DECIO MOLIGNONI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 9.45 UHR

(Appello nominale - Namensaufruf)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Prego dare lettura dei verbali della 162 e 163 seduta rispettivamente del 7 e 8 febbraio 1978.

FRANZELIN-WERTH (Sekretär - SVP): (Legge i processi verbali - verliest die Sitzungsprotokolle).

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni ai verbali? Nessuna. I verbali si considerano approvati.

Comunicazioni della Presidenza:

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Gouthier, Magnago e Rigott.

Sono stati presentati 4 disegni di legge: n. 261/78: "Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 30.10.73 n. 77"; il 262/78: "Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari"; n. 263/78: "Disciplina del commercio"; 264/78: "Autorizzazione degli enti ospedalieri a stipulare in casi di emergenza convenzioni con altri enti od istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari".

Sono state presentate delle interrogazioni, una di Achmüller e Franzelin, riguardante la costituzione delle interessenze di Sankt Pauls e Oberplanker, e una presentata dal consigliere Kiem riguardante le stazioni di servizio della SAR, FEAR e ACT.

D'accordo con il presentatore del disegno di legge n. 1/74, consigliere Stecher, questo viene rinviato a domani mattina, per dare modo al Presidente della Giunta di essere presente alla discussione.

PRESIDENTE: L'assessore Benedikter chiede l'anticipazione del punto 8) all'ordine del giorno. Qualcuno ha qualche obiezione? No. La richiesta è accolta.

Punto 8) all'ordine del giorno: "Disegno di legge provinciale n. 255/78: "Disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e delle vendite di fine stagione".

Punkt 8 der Tagesordnung: "Landesgesetzentwurf Nr. 255/78: "Regelung der Räumungs- oder Ausverkäufe und der Saisonschlußverkäufe".

La parola alla Giunta per la lettura della relazione:

PASQUALIN (DC): Signori Consiglieri, assistiamo da tempo ad un notevole incremento di quelle particolari forme di vendita note come vendite straordinarie o di liquidazione e di fine stagione.

Nel corso degli ultimi tre anni il fenomeno ha assunto addirittura un ritmo preoccupante causa la contrazione dei consumi e la dequalificazione della domanda conseguiti alla crisi economica ancora in atto.

La Camera di Commercio, cui la legge vigente (RDL 19 gennaio 1939, n. 294 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) assegna le funzioni di controllo in materia, lamenta frequenti abusi da parte degli operatori commerciali nell'effettuare di queste vendite particolari che si risolvono in un grave danno per il consumatore oltre che in un discredito per la categoria.

Si rileva in particolare quanto segue:

- numerosi sono i casi di esercenti che effettuano le vendite straordinarie e simili senza richiedere l'autorizzazione necessaria. Altri, simulando gravi difficoltà finanziarie per l'azienda, richiedono con troppo frequenza la predetta autorizzazione;
- le vendite di fine stagione, non essendo soggette ad autorizzazione, vengono tenute nei periodi più disparati dell'anno e anche per articoli non di carattere stagionale e comunque non soggetti a notevole deprezzamento se non esibiti in un breve periodo di tempo;
- spesso trattasi addirittura di vendite di fine stagione fittizie in quanto i prezzi vengono prima gonfiati artificialmente e su di essi vengono quindi praticati gli sconti;
- anche le vendite di scampoli di tessuti e di rimanenze di magazzino, non essendo regolarmente, (basta infatti che siano presentate al pubblico come tali) si prestano a frequenti abusi a danno del pubblico;
- le disposizioni in materia di pubblicità e prezzi essendo troppo vaghe rendono difficili i controlli e lasciano quindi ampio spazio a sotterfugi ed artifizii che traggono facilmente in inganno il consumatore;
- le sanzioni previste dalla legge vigente (ammenda fino a 400.000) si rivelano insufficienti e inadeguate, considerata soprattutto la lentezza con cui opera la magistratura ordinaria.

Il presente disegno di legge, predisposto in collaborazione con la Camera di Commercio, intende colmare le deficienze della legge statale attraverso le seguenti principali innovazioni:

1. Le realizzazioni di attività familiari effettuate ad opera di privati rilevatori sono equiparate alle vendite straordinarie o di liquidazione (Art. 2);
2. le vendite straordinarie possono durare al massimo 30 giorni e non possono essere ripetute nello stesso esercizio e per lo stesso genere di articoli nei periodi di tempo di 5 anni. L'autorizzazione relativa viene rilasciata solo in casi ben determinati (Art. 2);
3. viene notevolmente semplificata la procedura per ottenere l'autorizzazio-

- ne ad effettuare vendite straordinarie (Art. 3);
4. i ricorsi contro i provvedimenti della Camera di Commercio sono decisi dalla Giunta provinciale invece che dal Prefetto (Art. 3);
 5. le vendite di scampoli di tessuti e di rimanenze di magazzino sono equiparate alle vendite di fine stagione (Art. 4);
 6. le vendite di fine stagione e di scampoli sono consentite, previa comunicazione alla Camera di Commercio, solo in due periodi dell'anno, ciascuno non superiore a 15 giorni, che sono determinati, per settore merceologico, dalla Camera di Commercio (Art. 4);
 7. viene precisato quali merci possono essere esibite nelle forme previste dalla legge (Art. 5);
 8. vengono specificate le modalità di esposizione dei prezzi e le forme pubblicitarie consentite (Art. 6);
 9. le disposizioni della legge sono estese anche alle forme di vendita consimili effettuate per corrispondenza, su catalogo o a domicilio mediante incaricati delle aziende commerciali (Art. 7);
 10. i controlli sull'applicazione della legge vengono effettuati dalla Camera di Commercio, che può avvalersi all'uopo anche di periti ed esperti, e dai Comuni competenti (Art. 8);
 11. al posto dell'ammenda, viene introdotta la sanzione amministrativa per un ammontare da Lire 200.000 a 2.000.000.- Le somme riscosse sono introitate dai Comuni (Art. 9).

Con il presente disegno di legge riteniamo di riuscire a regolamentare adeguatamente il settore e confidiamo quindi nella sua sollecita approvazione.

Werte Mitglieder des Landtages! Seit geraumer Zeit verzeichnen spezielle Verkaufsformen, so die Sonder- oder Ausverkäufe und Saisonschlußverkäufe, ein beträchtliches Anwachsen.

Während der letzten drei Jahre hat dieses Phänomen geradezu einen besorgniserregenden Rhythmus angenommen, und zwar auf Grund der Einschränkung des Verbrauchs und der Nachfrage nach qualitativ tiefer angesiedelten Produktion, der immer noch währenden Wirtschaftskrise zufolge.

Die Handelskammer, der laut geltendem Gesetz (vgl. G.D. vom 19., Jänner 1939, Nr. 294, umgewandelt in das Gesetz vom 2. Juni 1939, Nr. 739) die Kontrolle auf diesem Gebiet obliegt, klagt über den häufigen, mißbräuchlichen Einsatz dieser Sonderverkäufe seitens der Kaufleute, welcher Umstand den Verbraucher schwer schädigt und außerdem die Kaufleuteschaft in Verruf bringt.

Im besonderen zeigt man folgendes auf:

- Häufig führen Kaufleute Sonder- und ähnliche Verkäufe durch, ohne die erforderliche Bewilligung anzufordern. Andere wiederum täuschen beträchtliche finanzielle Schwierigkeiten des Betriebes vor und fordern die vorgenannte Bewilligung zu häufig an;
- Nachdem die Saisonschlußverkäufe keiner Bewilligung unterliegen, werden sie zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten im Jahr abgehalten und umfassen

- auch saisonunabhängige Artikel und in jedem Falle solche, die keiner beträchtlichen Wertminderung unterliegen, falls sie nicht innerhalb einer kurzen Zeitspanne veräußert werden;
- Oft handelt es sich sogar um angebliche Saisonschlußverkäufe, die auf vorher künstlich aufgebauchten Preisen beruhen, auf welche nachher die Preisnachlässe gewährt werden;
 - Auch die Verkäufe von Stoffresten und von Lagerbeständen eignen sich für den häufigen Mißbrauch zum Schaden des Verbrauchers (tatsächlich genügt es, dieselben der Öffentlichkeit als solche vorzustellen);
 - Die Bestimmungen bezüglich der Kundgebung der Preise sind sehr unbestimmt und erschweren deshalb die Kontrollen und erlauben demnach die weitgehende Anwendung von Kniffen, mit Hilfe derer der Verbraucher leicht irregeführt werden kann;
 - Die von den geltenden Gesetzen vorgesehenen Strafen (bis zu 400.000 Lire) erweisen sich als unzulänglich und unangemessen, im besonderen in Anbetracht der Langsamkeit, mit der die normale Gerichtsbarkeit arbeitet.
- Dieser Gesetzentwurf, der in Zusammenarbeit mit der Handelskammer vorbereitet worden ist, zielt auf die Behebung der Schwachstellen des Staatsgesetzes ab, und zwar durch folgende hauptsächlichste Neuerungen:
- 1) Die Verkäufe von Konkursbeständen seitens privater Rechtsnachfolger sind den Sonder- oder Ausverkäufen gleichgestellt (Art. 2).
 - 2) Die Sonderverkäufe werden auf die Dauer von höchstens 30 Tagen beschränkt und können im gleichen Geschäftsjahr und für die gleiche Art von Artikeln während der nächsten 5 Jahre nicht wiederholt werden. Die diesbezügliche Bewilligung wird nur in gut umrissenen Fällen erteilt (Art. 2).
 - 3) Das Verfahren betreffend die Erlangung der Bewilligung zur Durchführung von Sonderverkäufen wird erheblich vereinfacht (Art. 3).
 - 4) Die Beschwerden gegen die Maßnahmen der Handelskammer werden vom Landesausschuß und nicht vom Präfekten entschieden (Art. 3).
 - 5) Die Verkäufe von Stoffresten und von Lagerbeständen sind den Saisonschlußverkäufen gleichgesetzt (Art. 4).
 - 6) Die Saisonschlußverkäufe und die Verkäufe von Stoffresten werden nach vorheriger Mitteilung an die Handelskammer ausschließlich in zwei Zeitabschnitten von nicht mehr als 15 Tagen während des Jahres durchgeführt. Besagte Zeitabschnitte werden von der Handelskammer pro Warenssektor festgelegt (Art. 4).
 - 7) Es wird genau festgelegt, welche Waren in den vom Gesetz vorgesehenen Formen veräußert werden dürfen (Art. 5).
 - 8) Die Art und Weise der Preisauszeichnung und die erlaubten Werbeformen werden genau geregelt (Art. 6).
 - 9) Die Bestimmungen des Gesetzes erstrecken sich auch auf ähnliche Verkäufe, die mittels Korrespondenz, Warenkataloge oder am Wohnsitz durch Beauftragte der Handelsbetriebe erfolgen (Art. 7).
 - 10) die Kontrollfunktion, betreffend die Anwendung des Gesetzes, liegt bei der Handelskammer (diese kann sich auch der Mithilfe von Sachverständigen und Fachleuten bedienen) und bei den zuständigen Gemeinden (Art. 8).

11) Anstatt der Geldbuße wird die Verwaltungsstrafe im Ausmaß von 200.000 bis 2.000.000 Lire eingeführt. Die einkassierten Beträge werden von den Gemeinden vereinnahmt (Art. 9).

Wir glauben, mit diesem Gesetzentwurf den Sektor in angemessener Weise regeln zu können und setzen demnach unser Vertrauen in eine baldige Verabschiedung besagten Entwurfs.

PRESIDENTE: Prego dare lettura della relazione della terza Commissione.

LADURNER-PARTHANES: Die dritte Gesetzgebungskommission ist am 1. Februar 1978 zusammengetreten, um den Landesgesetzentwurf "Regelung der Sonder- oder Ausverkäufe und der Saisonschlußverkäufe" zu beraten.

Der zur Sitzung erschienene Landesrat, Rag. Valentino Pasqualin, erläuterte Sinn und Zweck des Gesetzentwurfes, mit welchem der mißbräuchliche Einsatz der Sonderverkäufe verhindert werden soll.

In der Generaldebatte verlangten die Kommissionsmitglieder einige Erläuterungen zu wichtigen Punkten des Gesetzentwurfes, welche vom zuständigen Landesrat gegeben wurden.

Nach längerer Diskussion einigte sich die Kommission einstimmig auf die rückwärts angeführten Änderungen, mit Ausnahme der Änderung zu Artikel 6, welche bei Stimmenmehrheit mit 1 Enthaltung genehmigt wurde.

Die Kommission hat die einzelnen Artikel und den Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit einstimmig genehmigt.

La terza Commissione legislativa si è riunita il 1. febbraio 1978 per esaminare il disegno di legge n. 255/78: "Disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e delle vendite di fine stagione".

L'Assessore competente, rag. Valentino Pasqualin, intervenuto alla seduta, ha illustrato le finalità del provvedimento, con il quale si intende soprattutto porre un freno all'abuso di particolari forme di vendita, come vendite straordinarie ed altre.

In sede di discussione generale i commissari hanno chiesto delucidazioni su alcuni punti importanti del disegno di legge, che sono state poi fornite dall'Assessore competente.

Dopo ampia discussione la Commissione ha deliberato all'unanimità, tranne l'emendamento all'art. 6 che è stato approvato a maggioranza con un'astensione, le modifiche riprodotte sul retro.

La Commissione ha quindi approvato all'unanimità i singoli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il consigliere Stecher.

STECHER (KPI): Wir finden es wichtig, daß auf dem Gebiet der Sonder- und Saisonschlußverkäufe eine sachliche Regelung vorgenommen wird.

Der heutige Zustand ist unserer Meinung nach unhaltbar und wirkt sich vor allem negativ auf den Konsumenten, ja sogar auf den gesamten Handelssektor aus. Der Gesetzesentwurf hat sicher einige positive Aspekte, er entspricht aber nicht unserer Ansicht. Einer der negativsten Aspekte besteht darin, daß in dem Gesetzesentwurf die großen Verkaufseinrichtungen und insbesondere die großen Verteilerzentren nicht mit einbezogen werden. Das ist eine offensichtliche Diskriminierung und besonders schwerwiegend, da gerade die großen Verkaufszentren in massiver Form Sonderverkäufe durchführen. Wenn man den Text des Gesetzesentwurfes mit demjenigen vergleicht, der in der Provinz Trient bereits Gesetzeswirkung hat, so muß festgestellt werden, daß gerade jene Punkte, die besondere Pflichten für die einzelnen Betriebe beinhalten, in unserem Gesetzesentwurf zum Teil oder total fehlen.

So z.B. im Art. 5) des Gesetzes scheint in keiner Weise eine Regulierung auf. Ebenso im Art. 4), wo keine Zeiten für Schluß- und Saisonverkäufe festgelegt werden.

Der Landesausschuß hat gesagt, daß dazu Durchführungsnormen erlassen werden. Wir glauben, daß in diesem Gesetz genauso wie im Gesetzesentwurf der Provinz Trient genaue Zeiten festgelegt werden müssen und man dies nicht dem Landesausschuß überlassen soll. Allgemein können wir sagen, daß der Gesetzesentwurf eine Liberalisierung beinhaltet, die wir ablehnen. Denn dies bringt eine Bevorzugung der großen Verkaufsstrukturen mit sich, die dem traditionellen Handel gegenüber deutlich wird, da dieser natürlich nicht die Verkaufs- und Finanzkraft der großen Verteiler besitzt.

Das sind einige wesentliche unserer Einwände, die uns veranlassen, gegen dieses Gesetz zu stimmen. Wir trachten aber, mit den Kollegen der Sozialistischen Partei noch zwei Abänderungsanträge hierzu einzubringen.

NEUHAUSER (SVP): Ich möchte zunächst vorausschicken, daß ich aus dem Sektor des seßhaften Handels komme, für den dieser Gesetzesentwurf gemacht worden ist. Das heißt, es kommt natürlich der Teil, der den gesamten Handel regelt, als eigener Gesetzesentwurf erst später zur Behandlung. Hier wird nur ein Teilaspekt des Verkaufs in den Geschäften behandelt und zwar das, was man allgemein unter Ausverkauf versteht.

Ich glaube, daß vor allem dieses Wort "Ausverkauf" schon Schwierigkeiten mit sich bringen wird, da es sich in der Meinung unserer Bevölkerung sehr verwurzelt hat, und zwar in einem anderen Sinne, als es dieses Gesetz vorsieht.

Ich finde, daß der Einbringer dieses Gesetzes, also das Assessorat für Handel, sich sehr viel Mühe gegeben hat, genaue Definitionen dessen zu geben, was dieser Gesetzesentwurf regeln soll.

Meine Hauptschwierigkeit bestand darin, daß im deutschen Text das Wort "Sonderverkauf" verwendet worden ist, denn mir scheint, daß unter "Sonderverkauf" das verstanden werden muß, was man inzwischen versucht hat, im Handel als etwas anderes als der "Ausverkauf" zu betrachten und

zu behandeln. Deshalb war mein erstes Bestreben, den zuständigen Assessor aufzufordern, das Wort "Sonderverkauf" herauszunehmen, dies ist über Zustimmung der Finanzkommission im deutschen Text nun geschehen.

Man muß, meiner Ansicht nach, den Zuständen auf den Grund nachgehen, die hier in der Einleitung zum Gesetzentwurf beklagt werden, und wie sie entstanden sind. Bisher hat die Meinung vorgeherrscht, daß die Konzentration sowohl auf dem Industrie wie auf dem Handelssektor das Non-plusultra sei. Der Gesetzgeber hat befunden, daß der Konsument am besten dadurch bedient wäre, daß man ganz große Verkaufsorganisationen aufzieht, daher die massive Unterstützung des Staates für Kaufhäuser und Supermärkte. Aber daher kommt auch die massive Unterstützung der Landesregierung für den Wanderhandel, siehe die Ausbreitung der Wochenmärkte mit dem Argument, daß die Geschäfte zu teuer verkaufen. Auch die Forcierung der Supermärkte durch die Landesregierung hat hier ihren Ursprung.

Eines ist inzwischen wohl sehr deutlich geworden: Zumindest was die Kaufhäuser betrifft hat es sich doch schon herumgesprochen, daß die größten italienischen Kaufhauskonzerne, die offensichtlich in der Lage sind, soviel billiger zu verkaufen als die normalen Geschäfte, Defizite in der Höhe von tausenden von Milliarden Lire einwirtschaften. Defizite, die wir nur von großen Gemeinden kennen, die dann der Staat am Schluß wieder ausgleichen muß und das heißt nichts anderes, als daß wir in diesen Kaufhäusern die Ware zweimal bezahlen. Einmal zahlt der Konsument direkt beim Einkauf und das zweite Mal zahlt der Staat durch Subventionierung am Anfang und durch Ausgleich der Defizite in der Folge. Nun ist es aber so, daß diese großen Verteilerorganisationen - wie Kollege Stecher schon angedeutet hat - mit Methoden und einem Kapitel arbeiten, das den traditionellen Handel an die Wand drücken soll und muß.

Sie können sich vorstellen, welchen Druck die Einkäufer dieser Großhandelsbetriebe auf die Lieferanten ausüben können, nachdem ihre Umsätze eben Größenordnungen haben, die sich Kleine nicht leisten können.

Ich glaube, daß die Krise auf dem Erzeugersektor ein zusätzlicher Grund dafür war, warum die Lieferanten dieser Kaufhäuser noch schneller in die Knie gegangen sind, wenn diese Großhandelsbetriebe ihre Forderungen und ihre Drohungen angebracht haben.

Parallel zu dieser Entwicklung läuft aber das schwerwiegende Phänomen, daß inzwischen die Kredite so teuer geworden sind. Es scheint mir hier angebracht, das vorzubringen, was ich schon bei anderer Gelegenheit gesagt habe, damit gewisse Illusionen bei Nichteingeweihten etwas gemildert werden, daß nämlich der Handel weitgehend verschuldet ist. Dies trifft nicht nur für Italien zu sondern auch in den übrigen europäischen Ländern. Dies kann Ihnen jedes Wirtschaftsinstitut nachweisen.

Das heißt nichts anderes, als daß das große Angebot, das ein Geschäft seiner Kundschaft anbieten muß, in den allermeisten Fällen nicht mit eigenem Kapital erbracht werden kann, sondern dafür ist Bankgeld die Voraussetzung. Nachdem heute Bankgeld fast unerschwinglich teuer geworden ist, ist dieser doppelte Druck auf den seßhaften Handel wirksam geworden.

Einmal seitens der Kaufhäuser und Supermärkte, weiters ist er von der Kreditseite her so stark geworden, daß es nicht verwundert, daß es zu einer Explosion von Billig-Verkäufen aller Art gekommen ist. Hier ist es wohl überflüssig zu sagen, daß Konkursverkäufe propagagiert worden sind und Totalausverkäufe, daß es Räumungsverkäufe in einem Ausmaß bei uns gibt, die bereits zu einer Einrichtung in bestimmten Geschäften geworden sind und vieles anderes mehr. Wir wissen, daß Saisonschlußverkäufe aus Angst, auf der Ware sitzenzubleiben nicht nur bereits in der Mitte der Saison begonnen wurden, sondern daß der Eine den Anderen im Termin zu übertrumpfen versucht hat, so daß wir die unnatürliche Entwicklung miterleben, daß die Saisonschlußverkäufe bereits am Beginn der Saison eingerichtet werden. Es kann uns nicht verwundern, daß dabei der Eindruck entsteht, daß nicht seriös gearbeitet wird. Deshalb gab es auch die Anregung der Kaufleutevereinigung auf Landesebene sowie der Handelskammer, die sich an den zuständigen Assessor mit dem Ersuchen gewendet haben, die in keiner Weise ausreichende staatliche Gesetzgebung durch ein Landesgesetz zu ergänzen, das hier wieder normale Zustände herstellen soll.

Ich möchte noch einmal vorausschicken, daß es für den traditionellen Handel keine andere Möglichkeit gab, sich gegen diesen Druck zu wehren, als auch zu diesen Billig-Verkäufen zu stehen. Und ich möchte hier hinzufügen, daß der Kaufmann dadurch bewiesen hat, daß auch er billig zu verkaufen imstande wäre, wenn seine normale Kundschaft nur das billigste Angebot und nicht auch eine bessere Qualität verlangen würde.

Ich finde, daß zur Seriösität des Kaufmannsstandes - und dieser hat bisher bewiesen daß es dazugehört, daß man im traditionellen Geschäft auch Artikel verkauft, die preslich und qualitativ als Mittelklasse gelten, gleichzeitig dazu aber auch billigere und teurere, sogar auch Spitzenprodukte zu den entsprechenden Preisen anzubieten.

Ich glaube, daß dieser Gesetzentwurf dazu beitragen wird, diese Ausartung und Explosion verschiedener Billig-Verkäufe wieder auf ein normales Ausmaß zurückzuführen und daß dies im Interesse des Konsumenten und im Interesse des Kaufmannes ist.

Ich möchte dabei besonders hervorheben, daß sogenannte Konkursverkäufe oder Räumungsverkäufe im Art. 2) nur einmal innerhalb von 5 Jahren erlaubt werden sollen. Ich bringe dann einen Zusatzantrag, daß dabei nur Ware verkauft werden darf, die bereits im genannten Geschäft oder dem dazugehörigen Magazin gelagert war, damit nicht eigens für den Konkursverkauf angekaufte Ware angeboten wird. Dieser Gesetzentwurf wird sicher dämpfend und normalisierend wirken, weil man für die Saisonschlußverkäufe nur zwei Termine im Jahresablauf von der Handelskammer festlegen wird. Hier muß es wohl klar sein, daß diese Saisonschlußverkäufe auch wirklich am Ende der Saison stattfinden müssen.

Daß man die Termine für diese Saisonschlußverkäufe - wie Kollege Stecher sagte - nicht mit Gesetz regeln kann, kommt daher, daß die Saisons sehr verschieden sind. Man kann daher nicht im Gesetz sagen, daß in den verschiedenen Gebieten unseres Landes dieselben Termine als Saison

zutreffen. In Corvara ist die Wintersaison ausschlaggebend, in Meran ist Ostern und Herbst Hauptsaison, in Kaltern ist es wieder anders; man hätte also auf diese Differenzierungen nicht unbedingt eingehen können.

Ich finde es auch wichtig, daß man diese Saisonschlußverkäufe 15 Tage vor Beginn bei der Handelskammer melden muß. Ich wäre nicht sehr glücklich, Herr Assessor Pasqualin, wenn diese Saisonschlußverkäufe auf 15 Tage begrenzt wären, es werden wohl drei Wochen sein müssen. Denn auch diese Verkäufe brauchen eine Anlaufzeit und laufen dann von selbst aus, sie können sich auch totlaufen. Ich bin also für die Begrenzung, doch scheinen mir die vorgeschlagenen 15 Tage als etwas zu knapp bemessen.

Ich habe bereits am Anfang erwähnt, daß mit diesem Gesetz nicht der Verkauf von Sonderangeboten geregelt worden ist, da ihn auch das Staatsgesetz nicht regelt. Auch ich hätte keinen Weg gesehen, die Sonderverkäufe ebenfalls gesetzlich zu regeln, weil wir ganz verschiedene Dinge feststellen müssen. Einerseits ist es im Lebensmittelhandel so, daß jede Woche Sonderangebote gemacht werden, es sind natürlich abwechselnd immer wieder andere Artikel, die zu Sonderpreisen angeboten werden. Dann gibt es die Sonderangebote in der Möbel-Branche, um nur etwas zu nennen und dann können wir aus der Zeitung auch schon Sonderverkäufe in Teppichgeschäften erfahren, für Teppichböden, sogar für Installationen von sanitären Einrichtungen gibt es dies schon. Mir kommt es daher sehr schwierig vor, diese Sonderverkäufe gesetzlich zu regeln.

Ich habe deshalb verlangt, daß das Wort "Sonderverkauf" aus dem deutschen Text herausgenommen wird, damit keine Unsicherheiten geschaffen werden, die nur zu Ungunsten dieses Gesetzes gegangen wären.

Ich glaube auch, daß dadurch, daß wenn die Handelskammer die Einhaltung des Gesetzes kontrollieren kann, ein wesentlicher Vorteil erbracht wird. Denn die Handelskammer ist selbst daran interessiert, daß diese Dinge geregelt werden und seriös gemacht werden; sie kann durch ihre Funktionäre am besten dafür sorgen, daß nicht nur die Termine sondern auch die anderen Vorschriften eingehalten werden.

Zum Schluß ist noch das Kapitel der Strafen zu behandeln. Sie belaufen sich von einem Minimum von 200.000 Lire bis zu einem Maximum von 2 Millionen Lire und sind gegenüber dem Staatsgesetz ganz wesentlich angehoben worden. Weiters kann als Strafe verfügt werden, daß ein Verkauf, der sich nicht an diese Vorschriften hält, eingestellt werden kann. In schweren Fällen wird auch die Beschlagnahme der Ware der gesetzwidrigen Verkäufe angedroht. Als schwerste Strafe ist die Sperrung eines Handelsbetriebes bis zu 15 Wochentagen vorgesehen.

Ich möchte zum Schluß sagen, daß ich mir vorstellen kann, daß dieses Gesetz einige wesentliche Besserungen in das Durcheinander der verschiedenen Billig-Verkäufe bringen wird. Ich bedauere, wie auch Kollege Stecher, daß in diese Regelungen die großen Verkaufszentren nicht mit einbezogen sind, weil sie auch im Staatsgesetz nicht mit einbezogen sind, wie uns der zuständige Assessor Pasqualin erklärt hat. Denn die gesamte Unordnung ist eigentlich von diesen Großverkaufszentren ausgegan-

gen. Vor allem die Regelung, daß Saisonschlußverkäufe nur zweimal im Jahr stattfinden dürfen und daß die Termine dafür von der Handelskammer je nach Zone festgelegt werden, wird eine sichere Besserung gegenüber der heutigen Situation erbringen. Dies trifft vor allem auch auf Räumungs- und Konkursverkäufe zu; das, was das Gesetz unter einem Ausverkauf versteht ist, daß diese höchstens einmal innerhalb von 5 Jahren durchgeführt werden können und daß sie nur nach einer ausdrücklichen Bewilligung der Handelskammer durchgeführt werden können und daß die Handelskammer auch den Termin sowie die Zeit festsetzt, in der diese Ware verkauft werden darf.

Ich möchte mich auch beim zuständigen Assessor Pasqualin dafür bedanken, daß er die Handelskammer in einer so weitgehenden Art und Weise für diese Aufgabe eingesetzt hat.

Denn üblicherweise wird in unserer Landesregierung alles auf das jeweilige Assessorat konzentriert. In diesem Fall ist auch einmal das Subsidiaritätsprinzip angewendet worden und ich glaube, daß es sich zeigen wird, daß dies gute Früchte trägt.

SFONDRINI (PSI): Signor Presidente, signori colleghi, mi spiace di non aver potuto partecipare alla seduta della commissione legislativa per un impegno improvviso, perchè avrei potuto in quella occasione discutere in maniera diversa da quella odierna e presentare degli emendamenti.

E' una materia abbastanza difficile, pur nella sua semplicità, perchè bisogna trovare un giusto equilibrio fra quelli che sono i vantaggi e quelli che sono gli svantaggi della collettività nel regolamentare questo problema. Bisogna anche dare una sistematicità al settore commerciale che in una economia come la nostra svolge un ruolo importante che incide notevolmente sui salari, sul potere d'acquisto delle grandi masse di popolazione. Abbiamo assistito ad un cambiamento di metodo del commercio, soprattutto in questi ultimi mesi specie nel settore dell'abbigliamento, dove talvolta il commerciante al dettaglio coglie l'occasione per sbarazzarsi di un approvvigionamento di capi che rischiano di andare fuori moda o che giacciono in magazzino. Questa è una conseguenza della logica commerciale, ma riconosco che spesso la colpa è degli esercenti, ma anche della produzione che immette nel settore nuovi tipi di abbigliamento e quindi si alletta il consumatore attraverso tutte queste forme di saldi, che talvolta non sono degli affari per il consumatore ma poggiano le basi su un grosso equivoco, al punto tale che oggi la svendita è diventata una tecnica per far fronte all'enorme calo di consumo che si è verificato, a seguito dell'inflazione. Generalmente in questo campo i saldi cominciavano dopo le feste natalizie. Abbiamo assistito per esempio anche nella nostra città come nel resto del Paese a questo fenomeno di saldi anche nel periodo in cui i cittadini dispongono della tredicesima. Certe volte si tratta di vere e proprie speculazioni che hanno l'unico vantaggio dal punto di vista economico da parte di chi propone certi prodotti.

Per questi brevi ragioni che ho illustrato è indispensabile regola-

mentare la materia, perchè indubbiamente presentano delle storture che alla fine tornano spesso di vantaggio al commerciante e di svantaggio al consumatore.

Direi che il disegno di legge ha alcuni aspetti negativi, se lo raffrontiamo a quello che è stato votato nel novembre dell'anno scorso nella vicina provincia di Trento, dove hanno regolamentato anche i punti di vendita della grande distribuzione, che qui non vengono regolamentati, e questo fatto rappresenta una discriminazione grave rispetto al piccolo commercio, perchè questi grossi punti di vendita effettuano delle vendite straordinarie senza che queste siano regolamentate.

Faccio riferimento all'art. 5 del disegno di legge della provincia di Trento, che regola anche le vendite cosiddette "pubblicitarie" che generalmente vengono effettuate dai grandi magazzini.

Leggo una parte dell'articolo: "Al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi in qualsiasi periodo dell'anno possono essere effettuate a scopo pubblicitario vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli sotto forma di sconti, ribassi, offerte speciali e altra analoga. L'azienda commerciale che intende effettuare una vendita come indicato nel precedente comma deve darne preventiva comunicazione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, allegando i testi pubblicitari, indicando la durata della manifestazione, e tenendo a disposizione della stessa la documentazione necessaria per comprovare la veridicità delle affermazioni pubblicitarie. La veridicità delle dichiarazioni pubblicitarie relativa alle forme di vendita di cui al comma precedente deve poter essere dimostrata dal venditore alla richiesta degli organi di vigilanza.

Qualora le presenti forme di vendita abbiano per oggetto prodotti dell'alimentazione, devono essere indicati il genere, il tipo, la marca, il peso o contenuto netto e il prezzo. Non sono disciplinate dalla presente legge le offerte speciali effettuate dalle ditte produttrici". Ecco che noi spesso assistiamo come elemento di vendita anche nella nostra città a delle offerte speciali, che non sempre presentano delle caratteristiche tali da garantire il consumatore.

Sono il classico richiamo da parte di chi effettua queste vendite, non per vendere solamente il prodotto in offerta speciale, ma per vendere altri prodotti. Nella nostra legge il settore della grande distribuzione sotto questo aspetto è completamente ignorato, e io credo che sia opportuno, e noi presenteremo un articolo aggiuntivo, regolamentare questo particolare settore.

La stessa cosa vale per l'art. 4 della legge di Trento dove sono fissati i periodi in cui è possibile per le aziende commerciali effettuare vendite straordinarie o di liquidazione. L'art. 4 della legge di Trento, che noi vorremmo trasferire anche nella nostra legge dice: "Agli effetti della presente legge sono considerate vendite di liquidazione le forme di vendita al pubblico con le quali una ditta munita dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio di cui alla legge" ecc. "cerca di

vendere in breve tempo in tutto o in parte prodotti di qualsiasi natura merceologica, presentando la vendita al pubblico con l'ausilio di qualsiasi mezzo di pubblicità che faccia diretto o indiretto richiamo ai prezzi come occasione particolarmente favorevole ai fini di rinnovare le proprie scorte.

L'effettuazione di vendite di liquidazione devono essere preventivamente segnalate alla Camera di Commercio. Tali vendite possono avere luogo esclusivamente in periodi compresi tra l'1 gennaio e il 15 febbraio e tra il 15 luglio e il 31 agosto e comunque per una durata non superiore ad un mese. Al di fuori dei suddetti periodi nessuna vendita può essere presentata come vendita di liquidazione". Se non introduciamo questa regolamentazione, bisogna dire che fino a questo momento nel nostro testo si tende ad una liberalizzazione delle vendite straordinarie, che favorisce, oltre alle grandi strutture di vendita che si troverebbero avvantaggiate rispetto a quelle più deboli, cioè al cosiddetto commercio tradizionale in quanto loro hanno dietro alle spalle una forza finanziaria e commerciabile che non è paragonabile rispetto a quella del piccolo commerciante. Noi diciamo che sentiremo le motivazioni da parte dell'Assessore del perchè non è posta la regolamentazione per questi due settori, e proporremo degli emendamenti con articoli aggiuntivi che completino quello che è il quadro della regolamentazione che si vuole ottenere attraverso questo disegno di legge. E' chiaro che se gli emendamenti che noi presenteremo verranno accettati voteremo a favore del disegno di legge, nel caso contrario assumeremo un atteggiamento diverso.

ERSCHBAUMER (SPS): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren. Ich möchte nur eine kurze Stellungnahme abgeben, denn es ergibt sich günstig für mich, da man mich bei früheren Äußerungen sozusagen zurückgepfiffen hatte.

Ich habe bereits die Meinung vertreten, daß sich der Handel selbst ruiniert und aus diesem Anlaß wurden böse Worte an mich gerichtet. Aber bei diesem heutigen Gesetzentwurf müssen wir doch feststellen, daß es mit der freien Marktwirtschaft, mit Nachfrage - Angebot, nicht funktioniert. Man sieht jetzt selbst ein, daß eine Planung und Ordnung notwendig ist. Und indem jetzt unsere seit Jahrzehnten vorgebrachten Ansichten und Aussagen von den Konservativen vertreten werden, geben sie uns damit recht. Was früher als rotes Hirngespinnst verteufelt wurde, wird jetzt Wirklichkeit. Aus dieser Sicht begrüße ich diesen Gesetzentwurf, aber das bedeutet noch nicht, daß ich ihn auch inhaltlich begrüße. Das wollte ich nur einmal klar festgestellt haben und Kollegen Neuhauser sagen, daß ich froh bin, vorhin seine Äußerungen vernommen haben zu können. Aber das, was er heute gesagt hat, widerspricht früheren Äußerungen mir gegenüber.

Denn wenn er seine sonst geäußerte Tendenz vertreten würde, dann müßte er dieses Gesetz ablehnen. Denn der Markt müßte sich doch selbst regeln - aber nachdem dies nicht stimmt und sich der Handel selbst ruinieren würde, muß jetzt Ordnung und eine Planung gemacht werden.

Ich begrüße, daß hier auch für den Konsumenten Verbesserungen vorgeschlagen werden, daß also ein Konsumentenschutz in diesem Gesetzentwurf erkennbar ist. Ich würde mir allerdings für das Gesetz selbst mehr Klarheit wünschen und daß nicht immer die Möglichkeit der Auslegung des Assessorates und der Handelskammer gegeben ist. Wir wissen, wie dies häufig der Fall ist, wie das z.B. beim Wohnbaugesetz gemacht wird, (da wird die jeweilige Auslegung des Gesetzes einfach in den Büros der Funktionäre aufgeschlagen): so wird das also gemacht, ohne eine Gesetzesänderung vorzunehmen, wird einfach eine grundlegende Änderung in der Auslegung der Gesetze vorgenommen. Das wird immer schlechter, es wird immer mehr italienisiert und die SVP macht da fleißig mit, obwohl sie hier die absolute Mehrheit hat und glaubt, daß sie es in der Verwaltung besser macht. Aber sie läßt sich einfach in diesen Dingen mitreißen.

Ich nehme an, daß bei der Einführung dieser Regelung manche, vielleicht wichtige Geschäftsleute, neue Entdeckungen und Erfindungen machen werden. Ich kann mir vorstellen, daß in dem Moment, wenn diese Sonderverkäufe wie bisher nicht mehr möglich sind, Auswege gefunden werden. Wir kennen dies schon auf dem Möbelsektor, dort gibt es z.B. bei Selbstabholung 15% Nachlaß. Man nennt es also nicht Sonderverkäufe, aber man bekommt trotzdem einen Preisnachlaß von 15% und damit macht sich das Geschäft schon. Wenn aber die Großverkaufsstellen in diesem Gesetz nicht eingebaut werden, dann ist das Gesetz nur ein halbes Gesetz und regelt eben nicht die gesamte Materie. Dann können weiterhin die Großen die Kleinen fressen dies wird schon genügend praktiziert denen läßt man freien Lauf.

Es wird hier also nicht einmal der Versuch unternommen, unsere Autonomie in diesem Gesetz mit zu verwirklichen und dies zu formulieren. Mit der Begründung, daß es im Staatsgesetz nicht enthalten ist, glaubt man, sich bei uns auch nicht darum kümmern zu müssen. Aber versuchen wir doch wenigstens, unsere Autonomie mit in dieses Gesetz einzubauen und ganz klar unseren Willen zur Regelung auch dieser Fragen zu formulieren. Herr Landesrat, ich frage Sie ganz offen, warum ist das nicht geschehen?

Ich habe also schlußendlich wieder damit recht, wenn ich es wiederhole, daß der Handel sich selbst auffrißt, wenn man nicht grundsätzliche Regelungen schafft. Deshalb kann ich diesem Gesetz, wenn es nicht geändert wird, meine Zustimmung nicht geben.

MITOLO (MSI-DN): Signor Presidente, signori colleghi, ho ascoltato con molto interesse gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e ho cercato anche di rendermi ragione di alcune loro critiche piuttosto serrate al provvedimento.

In Commissione, quando lo abbiamo esaminato io mi sono dichiarato d'accordo perchè ritengo che la necessità di un regolamento per questo tipo di attività sia opportuna nella situazione che si è venuta a determinare anche nella nostra provincia per effetto della grave crisi economica che attraversa tutto il Paese ed in particolare in un settore speci-

fico che è quello dell'abbigliamento. Io credo che soprattutto in questo settore vada regolamentata la vendita straordinaria, di fine stagione e la vendita per le ragioni che sono elencate negli articoli della legge che discutiamo.

Il settore merceologico più colpito in questo periodo di tempo dalla crisi è proprio quello dell'abbigliamento. Noi assistiamo non solo in campo nazionale, ma anche in quello europeo, ieri leggevo un articolo che riguardava tutta la situazione della CEE nel campo delle fibre sintetiche dei tessuti e delle manifatture varie per la crisi che c'è in tutta Europa in questo settore, ma soprattutto in Italia si è venuta a determinare una pesantissima situazione ed è ovvio che i rappresentanti al dettaglio cerchino di incentivare l'attività, di sopperire a quella che è la pesante situazione che si è determinata, richiamando con svendite particolari a prezzi accessibili il pubblico e la clientela che si è allontanata, perchè in tempi di crisi la prima cosa che fanno le famiglie è quella di chiudere i rubinetti in certi settori, e uno di questi è certamente quello dell'abbigliamento.

La nostra provincia in particolare, data la sua composizione, soffre anch'essa, in città maggiormente, del fenomeno. Se durante l'anno ci soffermiamo ad osservare certi prezzi che appaiono sugli articoli nei negozi, da un po' di tempo a questa parte ci dobbiamo rendere conto che nel campo dell'abbigliamento abbiamo raggiunto prezzi che neppure lontanamente sognavamo non dico 1 anno fa, ma 6 mesi fa. Non ci sognavamo mai di dover comperare una cravatta a 15.000 lire o una camicia a 34.000 lire, o dei vestiti a 200.000 lire. Ecco che in questo particolare momento la legge è più che mai opportuna proprio per dare un assetto più razionale a questo settore e mi rendo conto di certe critiche che vengono dalla sinistra nel settore della grande distribuzione, ma questo è un settore che è nato sempre con quella specifica caratteristica. Da sempre abbiamo visto, soprattutto per quanto riguarda il settore alimentare, perchè in provincia di Bolzano i grandi magazzini, Alimentarpilota, C+C, A&O, Despar, soprattutto si rivolgono al settore dell'alimentazione, da sempre questi hanno sviluppato la loro attività con richiami specifici di prezzi di favore che vengono praticati soprattutto perchè possono offrire un quantitativo maggiore che non nelle vendite al dettaglio. Infatti se voi andate nei grandi magazzini potete comperare il pacco da 5 o 10 Kg di riso, e quindi in un certo senso c'è il vantaggio della quantità quindi della minor spesa per quanto riguarda l'incartamento, di involucro e tante altre cose che possono aiutare ad ottenere un prezzo inferiore, ma certo il settore, anche in questo campo, può essere maggiormente regolamentato. Io credo, almeno così ho inteso quando ne abbiamo discusso in sede di commissione, che tutto questo verrà sulla legge per la disciplina del commercio in generale.

Questo particolare settore delle svendite di fine stagione, delle svendite per fallimento, per cessazione di attività e di esercizio, riguarda più che altro il commercio al minuto, è giusto che si tuteli il

consumatore, ma è anche giusto che si tuteli la categoria dei commercianti dagli abusi che altri colleghi più furbi, più dotati o più interessati ad un certo tipo di attività debbono essere inquadrati al rispetto di quella che può essere definita non solo un'etica professionale ma soprattutto al rispetto degli interessati al rispetto dei cittadini.

Così certe operazioni che vengono troppo spesso propagate con manifesti, con avvisi sui giornali, non sempre si rivelano operazioni nell'interesse del consumatore vero e proprio, perchè magari durante il primo giorno noi troviamo che effettivamente c'è della merce di qualità in vendita, i giorni successivi questa merce sempre più scade, fino a raggiungere talvolta il livello di merce di terza o quarta categoria.

Per questo ha fatto bene la Giunta a presentare il disegno di legge, credo che si sia certamente consultata con l'associazione commercianti che è direttamente interessata, che avrà fatto i suoi rilievi e le sue considerazioni. A noi come uomini politici e come consumatori credo che spetti il compito di controllare se questo disegno di legge può servire allo scopo per cui è nato, e mi sembra che talune norme previste rispondano certamente ad una esigenza di controllo, di serietà, di maggior rispetto dei diritti dei cittadini. Teniamo anche presente che in Alto Adige le stagioni hanno, rispetto al fondo valle e alla città alcune variazioni, perchè quando inizia la primavera a Bolzano certamente non inizia a San Leonardo in Passiria o in Val Senales. Bisogna quindi tenere conto dei tempi differenti così come bisogna evitare che certe vendite di fine stagione non siano contrabbandate per vendite che non siano poi di inizio stagione, e parlo delle svendite che vengono effettuate nel mese di dicembre o nei mesi di giugno o nel mese di settembre nei più svariati campi.

Certo non è un disegno di legge perfetto, probabilmente poteva anche trovare qualche norma formulata in modo più chiaro ed approfondito, ma mi pare che nel suo complesso il disegno di legge così come ci viene presentato dalla Giunta e dalla relazione e da quanto è emerso in seno al dibattito che si è svolto in seno alla terza commissione possa trovare il più ampio consenso da tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio. Non credo che si possano apportare delle sostanziali modifiche. Ho sentito il discorso del collega Erschbaumer sull'economia di mercato, io credo che il discorso, se dovesse essere approfondito ci porterebbe lontano e non tutti gli argomenti che ho sentito poco fa potrebbero essere accettati tranquillamente e senza contestazione. Certo quello che stiamo vivendo è un momento di crisi, non solo per l'Italia ma anche per l'Europa, però questo tipo di attività ha in sé anche la capacità di recupero soltanto che la volontà politica delle forze che reggono i vari Paesi si esprima in modo chiaro, coerente e soprattutto con l'impegno che esso merita.

Io credo di poter dare il mio voto a questo disegno di legge e ascolterò con piacere anche le eventuali proposte di modifica e di miglioramento che verranno presentati sui quali mi pronuncerò non appena ne sa-

rò a conoscenza.

NEUHAUSER (SVP): Ich ergreife üblicherweise nicht zweimal das Wort, aber nachdem Kollege Erschbaumer mich zitiert hat, werde ich darauf antworten, wenn er auch im Augenblick nicht anwesend ist. Ich habe bereits zu dem Zeitpunkt, als Kollege Erschbaumer Parteiobmann der SPS geworden ist, den Wunsch geäußert, daß er sich intensiver mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigen möge, weil es mir vorkommt daß dies unbedingt zum Wissen eines Parteiobmannes dazugehört.

Wenn er mir sagt, daß ich mir selbst widerspreche, mag das von ihm so verstanden worden sein. Ich möchte ihn aber zunächst fragen, ob er sich nicht selbst widerspricht, wenn er die Zielsetzung dieses Gesetzes begrüßt, den Inhalt aber ablehnt und dagegen stimmt. Es liegt mir aber nicht so sehr an diesen Wortspielen sondern es kommt mir vor, daß er es nicht versteht, daß es Aufgabe des Gesetzgebers ist, die Verfälschung des Wettbewerbes einzudämmen, diesen ganz auszuschließen ist das Gesetz ohnehin nicht imstande.

Wenn ich vorhin gesagt habe, daß die Kaufleute billiger verkaufen und sich dann das Defizit vom Staat bezahlen lassen, so daß wir über die Steuer dieselbe Ware ein zweites Mal bezahlen, so bin ich mir gar nicht sicher, ob diese Ware schließlich nicht teurer ist als im Einzelhandel. Das ist die Verfälschung des Wettbewerbes. Den Ausleseprozeß im Handel darf man damit nicht verwechseln und diesen Unterschied müßte Kollege Erschbaumer doch auch begriffen haben. Den Ausleseprozeß im Handel wird es immer geben und er ist sehr, sehr stark. Er bedeutet, daß sich der Fleißigere, der mit größerem Einsatz und den besseren Einfällen gegen denjenigen durchsetzen wird, der sich weniger einsetzt, weniger Ideen hat oder sonst durch die Lage seines Geschäftes z.B. oder andere Umstände benachteiligt ist, die nicht von ihm selbst abhängen.

Ich bin also der Meinung, daß wir den Ausleseprozeß ohnehin hinnehmen müssen, auch im Interesse des Konsumenten, daß wir uns aber gegen die Verfälschung des Wettbewerbes zur Wehr setzen müssen und dies geht meiner Meinung nach nur über die Gesetze.

PASQUALIN (Assessore all'industria, commercio ed assistenza pubblica - DC): Signor Presidente, signori colleghi, la ricerca costante che noi dobbiamo fare in questo settore è quella di mantenere un equilibrio tra le varie forme di vendita, quindi disturbare in questo momento l'economia di mercato per un disegno di legge che tutto sommato, pur cercando di disciplinare il settore, non ha poteri miracolistici per trasformare la situazione che si è determinata nel settore commerciale, è esagerato. Bisogna collocare questo disegno di legge in un'ottica che sia la più corretta possibile, per non creare cioè riflessione demagogiche ma per mantenerlo in quello che vuole essere. Mi pare che alcuni colleghi che hanno parlato prima, hanno insistito sul contenuto che il disegno di legge vuole essere. Ecco, vuole essere una difesa del consumatore e una di-

fesa dell'operatore economico, intendendo il consumatore che non può farsi buggerare perchè sprovvedutamente corre verso un abbassamento di prezzi che sono soltanto abbassati superficialmente perchè prima sono gonfiati e poi abbassati, dall'altra parte c'è una difesa per l'operatore commerciale il quale agisce correttamente e si vede superare da un certo modo di fare che non è certamente a vantaggio della categoria. Mette in evidenza e disciplina soltanto due aspetti di queste vendite, cioè quelle straordinarie e di fine stagione. Il resto qui non è contenuto per alcune motivazioni. Il disegno di legge riguarda, abbiamo detto, il commercio fisso e la grande distribuzione, è stato voluto dalla Giunta provinciale con la consultazione degli operatori economici interessati i quali, per quanto riguarda il disegno di legge di Trento, non hanno condiviso che qui venisse inserita un'altra disciplina, che è quella delle vendite promozionali, per quello che diceva anche il collega Mitolo. La grande struttura è sorta con determinate caratteristiche, prima valutazione. Seconda valutazione, ai colleghi forse è sfuggito che la spesa per questa legge è di 5 milioni, perchè vogliamo creare uno strumento che sia agile e che non crei interruzioni.

La grande distribuzione promuove vendite che sono settimanali, quando non bisettimanali, se noi dobbiamo metterli nella condizione di produrre una serie di documentazioni, di fare costanti accertamenti, di procurare determinata rendicontazione, allora diciamo che l'autonomia non è un modo di gestire correttamente, è un modo per creare posti di lavoro cosiddetti parassitari, perchè se io devo creare un ufficio soltanto per fare degli accertamenti, devo fare una valutazione economica se il gioco vale la candela.

Diciamo quindi che la grande distribuzione delle vendite straordinarie è soggetta a questa legge, per quanto riguarda invece il compito istituzionale cosiddetto, motivo per il quale è nato e perchè opera in un certo modo, non è previsto in questa legge, per ovvi motivi perchè abbiamo detto che non vogliamo creare burocrazie e costi assolutamente inutili. Era necessario che noi, rivedendo la legge del 1939 dello Stato la adeguassimo alle esigenze attuali, e abbiamo cercato di farlo, fermo restando che l'ordinamento fondamentale del commercio è stato distribuito ai colleghi in questi giorni e verrà quanto prima esaminato dalla commissione competente e portato in aula, penso ancora durante questo mese, e lì potremo dibattere tutte le valutazioni, tutte le innovazioni anche positive che cercheremo di fare. Non mi pare che però si debba fare un confronto artificioso fra una nostra legge e una di un'altra provincia, pur vicina. Noi cerchiamo di prendere da tutti i provvedimenti legislativi quello che c'è di buono, però noi dobbiamo mantenerci sullo scopo per cui abbiamo voluto questa legge, e l'abbiamo voluta per due motivazioni fondamentali, come ho detto prima: da una parte le vendite straordinarie regolamentate in modo abbastanza rigido, e dall'altra le vendite di fine stagione.

Ha ragione il collega Neuhauser quando dice che è di difficile ap-

plicazione, e ce ne rendiamo conto tutti, però abbiamo almeno uno strumento che ci consente di disciplinare in modo corretto quelle che sono le nostre competenze senza pretendere che improvvisamente i problemi del settore vengano in questo modo sanati e definiti. Si inserisce nel discorso politico che abbiamo iniziato in questa legislatura: creiamo nei settori, e per quanto mi riguarda in questo settore un certo ordine proprio per un equilibrato sviluppo di tutto il settore in modo che ci sia una crescita costante e uniforme per quanto riguarda la grande distribuzione, l'ingrosso, il commercio fisso ecc.

A me ha fatto piacere che in sede di commissione il disegno di legge abbia riportato unanimità, perchè proprio era richiesta da parte degli operatori interessati e da parte dei consumatori, era quindi giusto che riportasse questa volontà politica dai componenti della commissione finanze. Voler fare innovazioni vorrebbe dire snaturare il disegno di legge, proprio perchè, oltre al resto, chi ha esperienza lo ha ribadito, il disegno di legge riguarda soprattutto i settori non alimentari, in quanto è questo settore che provoca maggiori speculazioni. Non abbiamo mai visto una vendita straordinaria di formaggi o di generi alimentari, abbiamo sempre visto eventualmente fatti promozionali che sono compiti di istituto proprio della grande distribuzione, per cui io sono contento del dibattito che si è svolto ma mi pare che al di là di quelli che sono questi principi noi come Giunta provinciale non possiamo per il momento andare.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 1

Definizioni

Agli effetti della presente legge le vendite presentate al consumatore come occasioni d'acquisto particolarmente favorevoli si distinguono in:

- a) vendite straordinarie o di liquidazione;
- b) vendite di fine stagione.

Chi chiede la parola sull'art. 1? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 2

Vendite straordinarie o di liquidazione

Sono considerate vendite straordinarie o di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, poste in essere da chi è munito di autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio ai sensi delle leggi vigenti, per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino.

Chiunque intenda effettuare vendite straordinarie o di liquidazione

deve ottenere la preventiva autorizzazione della Camera di Commercio. Copia della domanda deve essere inviata al comune competente per territorio.

Le vendite straordinarie o di liquidazione possono essere autorizzate solo quando il richiedente dimostri di dover vendere in tal modo le proprie merci in conseguenza di una delle seguenti circostanze:

- 1) cessazione dell'attività commerciale;
- 2) cessione dell'azienda;
- 3) cessione o chiusura di una succursale dell'azienda;
- 4) trasferimento dell'azienda in altri locali;
- 5) trasformazione dell'azienda;
- 6) rinuncia ad una o più tabelle merceologiche.

Nei cinque anni successivi alla chiusura della vendita straordinaria o di liquidazione, effettuata per i motivi di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 del presente articolo, il venditore o il titolare dell'esercizio o il rilevatore dell'attività fallimentare non può essere autorizzato ad effettuare nello stesso esercizio alcuna vendita straordinaria o di liquidazione e fallimentare dello stesso genere di articoli che abbia formato oggetto dell'autorizzazione precedente.

Sono equiparate alle vendite straordinarie o di liquidazione le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori.

I privati rilevatori di attività fallimentari devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa per i beni che intendono liquidare. La vendita deve essere effettuata nei locali in cui il fallito esercitava la propria attività commerciale. Nei predetti locali non possono essere introdotte merci di provenienza non fallimentare.

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge le vendite al dettaglio ordinate dall'autorità giudiziaria a seguito di fallimento e gestite direttamente dalla curatela fallimentare. Solo queste ultime possono essere presentate al pubblico come "vendite fallimentari".

Le vendite straordinarie o di liquidazione e le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori non possono avere una durata superiore a 30 giorni, prorogabili solo per circostanze eccezionali e documentate.

Copia dell'autorizzazione della Camera di Commercio deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall'esterno della vetrina principale dell'esercizio o, in caso di dubbio, in quella più prossima alla porta di accesso oppure sulla porta stessa.

In tutte le comunicazioni pubblicitarie scritte che attengono le vendite straordinarie devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Camera di Commercio.

Chi chiede la parola sull'art. 2? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Vendite straordinarie o di liquidazione:
procedura per le domande e ricorsi

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare vendite straordinarie o di liquidazione devono essere presentate alla Camera di Commercio almeno 15 giorni prima della data richiesta per l'inizio della vendita, munite di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal richiedente ed attestante la veridicità di una delle circostanze indicate nel precedente articolo e per la quale viene chiesta l'autorizzazione medesima.

Il richiedente deve indicare nella domanda:

- a) l'indirizzo dell'esercizio di vendita;
- b) la data di inizio e della fine della vendita;
- c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche, con l'indicazione della quantità nonchè del prezzo praticato per le stesse merci prima della vendita straordinaria;
- d) la misura dei ribassi per le singole merci o per i gruppi omogenei di merci posti in vendita.

Nel rilasciare l'autorizzazione la Camera di Commercio stabilisce i termini entro i quali deve avere luogo la vendita.

Copia dell'autorizzazione è trasmessa da parte della Camera di Commercio al comune competente per territorio.

Le vendite devono essere effettuate durante l'orario normale dei negozi e nei soli locali per i quali sono state autorizzate.

Contro i provvedimenti della Camera di Commercio di cui al presente articolo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla loro notifica alla Giunta provinciale tramite l'Assessorato al commercio, che decide con provvedimento definitivo entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento, firmato dal consigliere Sfondrini, che dice: "Aggiungere dopo il 4. comma, la seguente dizione: "Tali vendite possono avere luogo esclusivamente nei periodi compresi tra il 1. gennaio ed il 15 febbraio e rispettivamente tra il 15/7 ed il 31/8, e comunque per una durata non superiore ad un mese. Al di fuori dei predetti periodi, nessuna vendita può essere presentata come vendita di liquidazione"

La parola al consigliere Sfondrini per l'illustrazione.

SFONDRINI (PSI): Collega Neuhauser, all'art. 3, si parla di vendite straordinarie o di liquidazione, e io mi riferisco alle vendite straordinarie o di liquidazione, e non alle vendite di fine stagione. Si potrebbe mettere anche all'art. 4 perchè le vendite straordinarie o di fine stagione coincidono anche con le vendite di fine stagione, ma siccome si parla di vendite di liquidazione sta benissimo nell'art. 3. Spero che l'Assessore ritenga opportuno regolamentare il periodo di vendita così come è regolamentato dalla legge della provincia di Trento, e mi sembra giusto farlo perchè non avvengano certi fatti come sono avvenuti

quest'anno, abbiamo assistito ad una serie di vendite straordinarie con delle merci sulle quali ci sarebbe stato da discutere, durante le ferie natalizie. Certi commercianti hanno colto l'occasione di quel periodo per rifilare prodotti di abbigliamento fuori moda, fondi di magazzino.

Questa è la ragione per cui è giusto fissare il periodo di queste vendite. Se si vuole fare un articolo generale dove si comprenda il periodo anche per le liquidazioni, benissimo, preciso comunque che questo mio emendamento parla di vendite straordinarie e di liquidazioni.

NEUHAUSER (SVP): Hier reicht mein Verstand nicht mehr aus! Wenn ein Betrieb gezwungen ist, Konkurs anzumelden, dann muß er nach Sfondrini diesen Konkurs zwischen 1. Jänner und 28. Februar machen, bzw. im Herbst innerhalb einer gewissen kurzen Zeit. Aber so geht es natürlich auch nicht, also bei Art. 3) ist es ohnehin unmöglich, diesen Abänderungsantrag anzuwenden. Dasselbe gilt für einen Räumungsverkauf, der z.B. wegen Umbaus gemacht wird. Man kann doch nicht nur genau mit dem Termin des 1. Jänner bis 15. Februar - oder wann immer man dies festlegen will - den Umbau bewerkstelligen. Ich bin also der Meinung, daß es für Art. 3) ohnehin nicht möglich ist, aber auch für Art. 4), indem es sich um die Saisonschlußverkäufe handelt, wo eine gewisse Berechtigung für diesen Vorschlag vorhanden wäre und es ist ja auch schon vom Kollegen Stecher in seinen ersten Ausführungen gemacht worden, dort ist die Schwierigkeit eine andere. Um es praktisch zu erläutern: in Bozen ist sicher im Jänner Saisonschluß für Skiausrüstungen, denn wenn man dies nicht im Jänner anbietet, bleibt man darauf sitzen, dann braucht man keinen Ausverkauf mehr zu machen. Aber gleichzeitig ist im gesamten Grödental, in Corvara, oder wo immer unsere Skigebiete liegen, auch in Sexten und im Pustertal, erst Anfang der Saison.

Man kann also nicht in diesen Orten bereits für den 15. Jänner die Skiausrüstungs-Saisonschlußverkäufe festlegen. Weil dies nun nach Gebieten so verschieden ist und weil es auch für die Warengattungen so verschieden ist, scheint mir eine starre Festlegung nicht sinnvoll und auch nicht möglich zu sein. Daß Assessor Pasqualin vorschlägt, daß die Handelskammer zwei Termine im Jahr festlegt, das steht in diesem Art. 4) bereits drin. Dies ist so gemeint, daß für jedes Gebiet und für die verschiedenen Warengattungen fixe Termine für zwei Mal im Jahr ausgeschrieben werden. Ich finde, daß damit diese Eingabe berücksichtigt wäre und ebenso die praktischen Voraussetzungen.

SFONDRINI (PSI): La confusione viene fuori da questo fatto, che con l'art. 2 si sono definite le vendite straordinarie o di liquidazione, mentre la legge provinciale di Trento definisce cosa significa vendita di liquidazione. Definendo questo termine l'articolo diventa comprensibile, perchè si definiscono vendite di liquidazione solo "le forme di vendita al pubblico con le quali la ditta munita dell'autorizzazione" ecc. "cerca di smerciare in breve tempo tutto o in parte prodotti di qualsiasi natu-

ra merceologica presentando la vendita al pubblico con l'ausilio di qualsiasi mezzo di pubblicità che faccia diretto o indiretto richiamo ai prezzi" ecc., al fine di rinnovare le proprie scorte". Quando un commerciante vuole rinnovare le proprie scorte sceglie, ed è previsto dalla legge, un periodo o due nell'anno e fa questa operazione, mentre qui, purtroppo, quando si parla di vendite straordinarie o di liquidazione si mette dentro tutto, cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, cessione o chiusura della succursale dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altri locali, trasformazione dell'azienda, rinuncia ad una o più tabelle merceologiche. Sono tutti casi questi che non hanno nulla a che fare con il concetto che si parla di liquidazione solamente nel caso in cui il commerciante intende rinnovare le proprie scorte.

E' comprensibile che a questo fino stabilire delle date, altrimenti avviene che nei periodi più impensati e facendo concorrenza sleale, uno mette in liquidazione i propri articoli, salta fuori al 20 dicembre, magari, e fa la vendita di liquidazione. Questo ha suscitato una grande reazione nell'ambito dei commercianti, non altro. Questo disegno di legge nasce da una reazione di un gruppo di commercianti i quali si sono visti improvvisamente utilizzare dei periodi dell'anno particolari naturalmente approfittando per dare una caratteristica diversa da quella che è la liquidazione.

A questo punto mi rendo conto che è difficile comprendere il mio emendamento, perchè noi diamo un significato, il vero significato che dovrebbe essere precisato nella legge, e che invece non c'è.

PASQUALIN (Assessore all'industria, commercio e assistenza pubblica - DC): Mi pare che in questo successivo chiarimento si sia definitivamente messo a punto questo fatto. Questo disegno di legge non è il disegno di legge di Trento, quindi i contenuti da cui siamo partiti e anche la formulazione è diversa. Trento, come diceva Sfondrini, ritiene che le vendite di liquidazione siano quelle nostre di fine stagione, quindi per loro avrebbe un significato. Io prego i colleghi di attenersi a quella che è la nostra indicazione e dato che ho la parola parlerei dell'art. 2 e 3 per quanto riguarda quello che diceva il collega Sfondrini.

Per le vendite di liquidazione così come noi le abbiamo individuate o vendite straordinarie, sono fatti di carattere eccezionale, perchè o uno smette di svolgere l'attività e cede completamente l'azienda, oppure trasforma l'azienda, ma quanti casi ci sono all'anno? Sono molti pochi. Non si può dire: io cedo l'azienda a gennaio però devo aspettare fino a giugno per fare la liquidazione, devo farla immediatamente, però che ci siano queste peculiari caratteristiche.

Per quanti riguarda l'indicazione delle date che è l'art. 3, io non sono favorevole, perchè abbiamo detto che vogliamo creare uno strumento agile, il che significa che delegando alla Camera di Commercio il calendario, può precisare a seconda delle tabelle merceologiche e a seconda delle zone - ha ragione Neuhauser quando dice che in val Garden la fine

stagione è diversa che la città di Bolzano - può fare un calendario annuale, ed è lì allora che può fissare quanto devono durare, più agilmente di noi, in ordine però, alle vendite di fine stagione.

Per quanto riguarda l'art. 2, mi pare che sia stato chiarito che non è proponibile per questo lapsus che c'è stato, per quanto riguarda l'art. 3 io prego veramente di esaminarlo perchè mi pare che la motivazione con la quale siamo partiti, sia proprio contenuta in questo articolo, perchè il calendario e i modi vengono poi stabiliti dalla Camera di Commercio.

SFONDRINI (PSI): Resta chiaro che qui dentro non è regolamentata la normale vendita di liquidazione intesa come rinnovo delle scorte. In questa maniera si definiscono "la cessazione dell'attività, la cessazione dell'azienda, cessione e chiusura della succursale, trasferimento dell'azienda, trasformazione dell'azienda," ecc., poi vendite di fine stagione che sono considerate "le vendite durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale e comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti durante la stagione". Chiedo all'Assessore in che periodo si possono fare le vendite di liquidazione normalmente parlando, che non rientrano nei casi particolari previsti dalla legge.

PASQUALIN (Assessore all'industria, commercio e assistenza pubblica - DC): Mi pare che il quesito del collega Sfondrini non sia comunque legato all'art. 2, perchè le motivazioni che sono elencate sono legate alla struttura, la struttura cambia e allora bisogna svendere tutto. Se ci sono giacenze di magazzino e si vuole svendere tutto, al limite si può legare all'art. 4 dove sono previste le vendite di fine stagione, dovrà aspettare qualche mese e poi butterà fuori tutto quanto. Ma non dobbiamo creare un caso per queste rarissime occasioni. Noi dobbiamo dire: la vendita di fine stagione si fa 2 volte all'anno, in una di queste occasioni ha la possibilità di liberarsi delle giacenze di magazzino, comunque escludendo l'art. 2 dove è precisato per modifica dell'azienda e della struttura.

NEUHAUSER (SVP): Wenn Kollege Sfondrini auf meine Ausführungen gehört hätte, wüßte er, daß ich am Anfang erklärt habe, wie schwierig es ist, da bei uns im Volksmund das Wort "Ausverkauf" etwas anderes bedeutet, als es in diesem Gesetz behandelt wird, Verbesserungen vorzubringen.

Es ist auf italienisch genau dasselbe, dort heißt im Volksmund "liquidazione" auch etwas anderes, als in diesem Gesetz. Aber nachdem Kollege Sfondrini dem Art. 2) zugestimmt hat, der definiert, was das Gesetz unter dem Ausdruck "Ausverkauf" versteht, der nur alle 5 Jahre möglich ist, scheint es mir so, daß er den Abänderungsantrag zu Art. 3) zurückziehen muß.

PRESIDENTE: Chi ancora chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione: respinto a maggioranza con 5 voti favorevoli e 1 astensione.

Pongo in votazione l'art. 3: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 4

Vendite di fine stagione

Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale e comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve periodo di tempo.

Sono equiparate alle vendite di fine stagione anche le vendite di scampoli, di tessuti e di rimanenze di magazzino.

Le vendite di fine stagione, di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino non sono soggette ad autorizzazione, purchè siano presentate come tali, ma devono essere denunciate 15 giorni prima dell'inizio alla Camera di Commercio e possono effettuarsi solamente in due periodi dell'anno, che sono determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di Commercio.

Durante tali vendite la Camera di Commercio e il comune competente per territorio hanno facoltà di disporre indagini allo scopo di accertare se tali vendite rientrino fra quelle straordinarie o di liquidazione.

Al di fuori dei periodi stabiliti, nessuna vendita può essere presentata come di fine stagione o come vendita di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino.

Chi chiede la parola sull'art. 4? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 5

Divieto di vendita di merci appositamente acquistate e divieto di vendita con il sistema del pubblico incanto

In tutte le forme di vendita di cui alla presente legge è vietato vendere merci appositamente acquistate. Si presumono appositamente acquistate:

- a) le merci poste in vendita i cui quantitativi risultanti dalle fatture fornitori nei sei mesi antecedenti l'inizio della vendita superano di almeno il 50% i quantitativi acquistati nello stesso periodo dell'anno precedente;
- b) le merci poste in vendita introdotte nei locali dell'esercizio o nei depositi dell'azienda dopo la presentazione della domanda di autorizzazione alla vendita o durante la vendita stessa.

In ogni caso le merci che non rientrano nella vendita straordinaria o di liquidazione o di fine stagione o equiparate devono essere tenute distinte in modo ben chiaro per il pubblico. Il divieto concerne le merci sia in conto proprio che in conto deposito.

E' vietato effettuare vendite di cui alla presente legge con il siste-

ma del pubblico incanto.

Chi chiede la parola sull'art. 5? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

E' stato presentato un articolo 5/bis presentato dai consiglieri Sfondrini, Nicolodi e Stecher che leggo:

"Al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti articoli, in qualsiasi periodo dell'anno possono essere effettuate a scopo pubblicitario vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli sottoforma di sconti, ribassi, offerte speciali od altra analoga.

L'azienda commerciale che intende effettuare una vendita come indicato nel precedente comma deve darne preventiva comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, allegando i testi pubblicitari, indicando la durata della manifestazione e tenendo a disposizione della stessa la documentazione necessaria per comprovare la veridicità delle affermazioni pubblicitarie. La veridicità delle dichiarazioni pubblicitarie relative alle forme di vendita di cui al comma precedente, deve poter essere dimostrata dal venditore a richiesta degli organi di vigilanza.

Qualora le predette forme di vendita abbiano per oggetto prodotti dell'alimentazione devono essere indicati il genere, il tipo, la marca ove esista, il peso o contenuto netto ed il prezzo. Non sono disciplinate dalla presente legge le offerte speciali effettuate dalle ditte produttrici".

Chi chiede la parola sull'art. 5/bis? Nessuno. Lo pongo in votazione: respinto a maggioranza con 3 voti favorevoli e 1 astensione.

Art. 6

Prezzi e pubblicità

Le merci da liquidare devono essere specificate al pubblico in modo non equivoco. Il prezzo delle merci deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita e deve essere fisso.

Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicità deve essere indicato il prezzo minore e quello maggiore. Nel caso che venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni è valida quella più favorevole all'acquirente.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti i compratori senza distinzione, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte.

L'esaurimento delle scorte deve essere portato, in modo chiaro, a conoscenza del pubblico con avviso da esporre all'esterno del locale di ven-

dita.

Il contenuto delle affermazioni pubblicitarie, anche generiche, riguardanti prezzi, ribassi, sconti o valori delle merci poste in vendita, deve essere comprovato dal venditore a richiesta degli organi di vigilanza in modo idoneo.

Qualsiasi forma di pubblicizzazione delle vendite di cui alla presente legge è consentita solo a partire dal quinto giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita.

Chi chiede la parola sull'art. 6? Consigliere Sfondrini.

SFONDRINI (PSI): Vi chiedo solamente di osservare bene questo articolo. Se fate una indagine vi accorgete come pochi negozi abbiano in modo chiaro i prezzi esposti al pubblico, e ce ne sono molti che lo hanno in modo equivoco. E' messo in maniera obliqua per cui non si capisce, se si riferisce ad un campo o all'altro. E' opportuno che la Provincia solleciti i comuni che facciano osservare questo articolo di legge, perchè siamo anche in una città turistica ed è opportuno che tutti sappiano prima, se vedono fuori qualcosa esposto, qual è il prezzo relativo.

NEUHAUSER (SVP): Kollege Sfondrini, ich habe mich dafür geschlagen, daß beim Wanderhandel die Preise sehr genau angegeben werden müssen. Beim normalen Handel ist das Staatsgesetz sehr bezüglich der Preise sehr streng. Es sind auch immer wieder Strafen von den Organen der Finanzwache vorgenommen worden, es scheint mir daher, daß dies nicht das Haupthindernis darstellt.

Dieses liegt vielmehr darin, wenn man einen Preis zwischen 1000 und 2.500 Lire festlegt, dann ist es schwierig. Hier ist im Gesetzentwurf vorgesehen, daß dann beide Preise angegeben werden müssen. Wie es allerdings zu rechtfertigen sein wird, daß etwas von 1.000 bis 2.500 Lire kosten kann, dürfte etwas schwieriger sein; aber hier ist meiner Ansicht nach der einzige Punkt, in dem noch Schwächen vorhanden sind, von denen ich nicht weiß, wie man sie beseitigen könnte.

PRESIDENTE: Chi ancora chiede la parola sull'art. 6? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 7

Vendite straordinarie e di fine stagione o simili effettuate per corrispondenza, su catalogo o a domicilio.

Le norme della presente legge, in quanto applicabili, valgono anche per le vendite straordinarie o di liquidazione, per le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori, per le vendite di fine stagione, di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino effettuate per corrispondenza, su catalogo o a domicilio mediante incaricati dalle aziende commerciali ai sensi delle leggi vigenti.

Chi chiede la parola sull'art. 7? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 8

Controlli

La Camera di Commercio può avvalersi dei propri funzionari muniti di apposita tessera di riconoscimento e degli organi di vigilanza per accedere agli esercizi di vendita ed effettuare qualsiasi controllo, procedendo anche all'esame dei documenti commerciali. Essa può ricorrere alla collaborazione di periti ed esperti.

I periti ed esperti, oltre che di un documento di riconoscimento, devono essere muniti di una lettera di incarico, rilasciata dalla Camera di Commercio, dalla quale appaia la ditta nei suoi confronti si esercitano i controlli, la data di inizio e di termine di tali controlli e il nominativo del funzionario camerale che deve effettuare le operazioni di controllo.

Analoghi controlli possono essere effettuati dal comune competente per territorio.

Durante le vendite previste dalla presente legge le fatture di acquisto o i titoli equivalenti delle merci poste in vendita devono essere tenuti a disposizione dei servizi di controllo.

Chi chiede la parola sull'art. 8? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 9

Sanzioni amministrative

Le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Le sanzioni sono irrogate dal presidente della Camera di Commercio per delega della Provincia secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. Il presidente della Camera di Commercio dispone in ogni caso con propria ordinanza la sospensione immediata delle vendite non conformi alle disposizioni della presente legge e può inoltre disporre la confisca della merce destinata alla vendita straordinaria o di liquidazione e di fine stagione ed equiparate.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'art. 475 del Codice di procedura civile.

In caso di particolare gravità o di recidiva il presidente della Camera di Commercio può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 15 giorni lavorativi.

Le somme riscosse sono introitate dal comune.

Chi chiede la parola sull'art. 9? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 10

Finanziamento

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata l'erogazione di un contributo annuo alla Camera di Commercio di Bolzano, della misura massima di lire 5.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1978.

Lo stanziamento occorrente sarà stabilito dalla legge annuale di approvazione del bilancio.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede con una corrispondente quota della maggiore disponibilità di bilancio derivante dalla diminuzione, da lire 60 milioni a lire 40 milioni, dell'onere per l'attuazione della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 22.

Chi chiede la parola sull'art. 10? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 11

Sfera di applicazione della legge

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale il R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 294, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Chi chiede la parola sull'art. 11? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Dichiarazioni di voto? Nessuna. Prego la distribuzione delle schede.

(Votazione per scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate 26, sì 21, 5 schede bianche. Il Consiglio approva.

Passiamo alla trattazione di "Interrogazioni e interpellanze - Anfragen und Interpellationen".

Interrogazione n. 329/77, del 29.9.1977, presentata dal consigliere Erschbaumer, concernente il linguaggio spesso incomprensibile dei testi legislativi e leggi superflue.

Vedo adesso che è assente il consigliere Erschbaumer, dichiaro pertanto l'interrogazione decaduta.

Interrogazione n. 366/78, del 19.1.1978, presentata dai consiglieri Achmüller e Franzelin, concernente la distribuzione di alloggi in affitto.

Leggo l'interrogazione:

Secondo la risposta fornita dall'Assessore competente ad uno dei punti contenuti in una interrogazione presentata dai sottoscritti consiglieri provinciali, la Giunta provinciale ritiene giusto "limitare l'occupazione d'urgenza prevista nell'art. 26 (della legge di riforma dell'edilizia abitativa - n. dei sottoscritti), dovendo nel frattempo sussistere nella maggior parte dei comuni i presupposti urbanistici ed anche la necessaria esperienza per procedere immediatamente all'esproprio";

L'Assessore competente fa altresì presente quanto segue: "I comuni vengono costantemente invitati a fornire con la massima sollecitudine i documenti necessari. A ciò provvedono, tanto per iscritto quanto verbalmente, i funzionari competenti, a prescindere dal fatto, che ogni comune è comunque tenuto a provvedere in merito".

All'atto della distribuzione degli alloggi in affitto, che vengono costruiti con fondi della quota assegnata alla Provincia ai sensi dell'art. 16 della legge dello Stato n. 513 dell'8 agosto 1977 e per i quali è disponibile un importo pari a lire 17.375.000.000.-, a numerosi comuni non è stato possibile assegnare alloggi causa la mancanza di aree edificabili disponibili.

Un tanto premesso i sottoscritti consiglieri provinciali si permettono di interrogare l'Assessore competente per conoscere:

- 1) se egli non ravvisi una contraddizione fra quanto affermato nella precipitata risposta e la situazione reale;
- 2) se non sia anch'egli del parere che ad essere danneggiate siano proprio le famiglie meno abbienti, quando per la mancanza di aree edificabili non possono venire assegnati alloggi in affitto al comune nel quale queste famiglie risiedono;
- 3) quali passi egli intende compiere per garantire che in tutti i comuni della provincia di Bolzano siano disponibili in misura sufficiente aree per l'edilizia abitativa agevolata.

Laut Antwort des zuständigen Landesrates auf eine Anfrage der Unterfertigten ist es richtig, die im Artikel 26 (des Wohnbaureformgesetzes - Anm. d.U.) "vorgesehene Dringlichkeitsbesetzung einzuschränken, weil in der Zwischenzeit doch in den meisten Gemeinden die urbanistischen Voraussetzungen und auch die Erfahrung gegeben sein müßten, sofort schon die Enteignung durchzuführen";

weilers teilt der genannte Landesrat mit: "Die Gemeinden sind permanent aufgefordert worden, so schnell als möglich die nötigen Unterlagen beizubringen. Dies wird schriftlich und mündlich von den zuständigen Beamten immer wieder getan. Abgesehen davon ist es ohnehin Pflicht der Gemeinde, eine möglichst schnelle Abwicklung zu veranlassen".

Bei der Verteilung der Mietwohnungen, welche mit Mitteln des dem Land zugewiesenen Anteils gemäß Art. 16 des Staatsgesetzes vom 8. August 1977 Nr. 513 gebaut werden und wofür ein Betrag von 17.375.000.000 Lire zur Verfügung steht, konnten zahlreiche Gemeinden keine Wohnungen zugewiesen erhalten, da kein verfügbarer vorhanden ist.

- Dies vorausgeschickt, erlauben sich die Unterfertigten an den zuständigen Landesrat die Frage zu richten,
- ob er zwischen seinen gemachten Behauptungen und den wirklichen Tatbeständen nicht einen Widerspruch sieht;
 - ob er nicht der Ansicht ist, daß gerade die minderbemittelten Familien die Leidtragenden sind, wenn mangels Baugrund der betreffenden Gemeinde keine Mietwohnungen zugewiesen werden können;
 - welche Schritte er zu unternehmen gedenkt, um zu gewährleisten, daß in allen Südtiroler Gemeinden genügend geförderter Wohnbaugrund zur Verfügung steht.

La parola al primo firmatario consigliere Achmüller.

ACHMÜLLER (SVP): Es ist in der Anfrage eigentlich klar ausgeführt, worum es geht. Es wurde erst neulich von uns eine Anfrage in dieser Angelegenheit eingereicht und es wurde uns vom zuständigen Assessor geantwortet, daß man Dringlichkeitsbesetzungen nicht mehr vornehmen will, weil man der Meinung ist, daß die urbanistischen Voraussetzungen jetzt in den Gemeinden gegeben sind, bzw. daß die Gemeinden permanent aufgefordert werden, so schnell als möglich die nötigen Unterlagen beizubringen. Die Realität ist nun etwas anders, bei der letzten Verteilung der Mietwohnungen durch das Wohnbaukomitee ist herausgekommen, daß eine größere Anzahl von Gemeinden, die zwar um Sozialwohnungen angesucht hatten, nicht berücksichtigt worden waren, weil sie nicht die urbanistischen Voraussetzungen nachweisen konnten, daß also baureifer Baugrund vorhanden ist. Daher hat man ihnen auch keine Wohnungen zugeteilt. In diesem Fall sind gerade diejenigen benachteiligt, die am dringendsten eine Wohnung brauchen und das ist darauf zurückzuführen, daß die Gemeinde gewissen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist.

Dafür gibt es folgendes Beispiel: in Niederdorf ist eine Genossenschaft drangekommen, dort haben wir einen Baugrund, auf welchem diese Genossenschaft bauen könnte und womit sie auch auskommen könnte. Es wurde aber ein Rekurs von jemandem eingebracht, der bereits um Baugrund angesucht hatte. Diesem Rekurs ist vom Land stattgegeben worden und jetzt kommt folgende Situation heraus: derjenige, der als erster um den Baugrund angesucht hatte, dem müßte der Baugrund gegeben werden und die anderen 12 Gesuchsteller, die innerhalb der Genossenschaft vertreten sind, denen kann kein Grund mehr zugewiesen werden, weil sie mit der verbliebenen Fläche nicht auskommen könnten.

Sie müssen jetzt warten, bis der Durchführungsplan für eine andere Zone erstellt wird und können erst dann mit dem Bau beginnen, obwohl sie jetzt bereits mit dem Projekt und mit den Baufirmen soweit sind, daß man mit dem Bau beginnen könnte.

Ich finde, solche Situationen sind schon sehr schwer zu verantworten, da man doch weiß, daß es sich dabei meist um Leute handelt, die das Geld nicht nur von der Straße aufzuheben brauchen, sondern daß sie meist

jahrelang sparen mußten, um sich an solch ein Projekt heranwagen zu können und im Augenblick, wo es losgehen könnte, wird es blockiert, weil der Baugrund nicht vorhanden ist.

Wie bereits vorausgeschickt, möchten wir erfahren, was vom zuständigen Assessorat unternommen wird, daß sich solche Fälle nicht wiederholen, bzw. daß in Zukunft der nötige baureife Baugrund vorhanden ist.

Ich glaube, daß es schon längst im Sinne des Landesgesetzes gewesen wäre, wenn man hier konkrete Schritte unternommen hätte. Wir wissen, daß das Landesgesetz seit einigen Jahren bereits in Kraft getreten ist, daß es mit Ermahnungen und Aufforderungen allein nicht getan ist. Es müßte vom zuständigen Assessorat ein Beamter beauftragt werden, diese Dinge eingehender zu verfolgen bzw. dafür Sorge zu tragen, daß die Prozeduren schneller abgewickelt werden, also im Sinne des Landesgesetzes von 1972.

BENEDIKTER (Assessor für Raumordnung, Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Das Präsidium des Landtages hat mir diese Anfrage offiziell zugestellt, ich möchte aber folgendes klären, um die parlamentarischen Gepflogenheiten beizubehalten: es wird hier die Frage an mich gerichtet: "Dies vorausgeschickt erlauben sich die Unterfertigen, an den zuständigen Landesrat die Frage zu richten, ob er zwischen seinen gemachten Behauptungen und den wirklichen Tatbeständen nicht einen Widerspruch sieht".

Aus dieser Fragestellung muß ich schließen, daß nicht ich gemeint sein kann. Wenn nun die Anfrage an einen anderen Landesrat gerichtet ist, betrifft dies selbstverständlich nicht nur die erste, sondern auch die zweite und die dritte Frage. Diese dritte Frage fällt zwar in die Zuständigkeit meines Assessorates, aber die Fragestellung ist an den Landesassessor gerichtet, der eine früher Anfrage beantwortet hat.

ACHMÜLLER (SVP): Es können auch beide antworten, das ist auch bei anderen Anfragen vorgekommen.

BENEDIKTER (Assessor für Raumordnung, Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Wir müssen uns aber schon an die Normen halten.

PRESIDENTE: Consigliere Erschbaumer, io nei Suoi confronti ho applicato l'art. 94 del Regolamento che dice: "L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trova presente in aula quando arriva il suo turno, salvo assenza giustificata". Io l'ho anche mandata a cercare. C'è un comma successivo che dice: "Su richiesta l'interrogato può comunque prendere posizione sull'interrogazione", per cui o la rappresenta o se vuole può prendere posizione adesso sull'interrogazione. Io penso comunque che Lei abbia tornaconto a rappresentare l'interrogazione.

MITOLO (MSI-DN): Sull'ordine del giorno, signor Presidente, io ho presentato una interpellanza succinta, molto ristretta all'Assessore Rel-

la e non riesco ad ottenere risposta.

PRESIDENTE: Consigliere Mitolo, io ho sollecitato all'Assessore Rella la risposta proprio questa mattina, e mi ha detto che deve ancora concordare la risposta con l'Assessore Rubner, perchè è materia di tutti e due.

Comunico ai signori consiglieri che il Consiglio è convocato per martedì 21 febbraio alle ore 9.30.

La seduta è tolta.

ORE 12.30 UHR